

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Geografia Ecosostenibilità Sviluppo"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, FINALITÀ, DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione culturale denominata: "Geografia Ecosostenibilità Sviluppo" in sigla "G.ECO.S." (art 5, comma 1, D.lgs 460/1997), nel prosieguo del presente statuto indicata con il termine "Associazione", con sede legale in San Donato di Lecce, provincia di Lecce (LE), alla Via Vienna n. 15.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli nell'ambito del territorio nazionale, nonché di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2 - Attività e finalità

2.1 L'Associazione è aconfessionale, apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro, non prevede discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza, promuove il progresso delle scienze e conoscenze geo-economico-sociali (dal locale all'internazionale). A tale scopo, favorisce la valorizzazione delle specificità ed identità non solo paesaggistico-naturali e storico-architettoniche, ma anche delle espressioni della cultura locale (usi, costumi e generi di vita), confrontati con realtà spaziali vicine e lontane nell'ottica dell'interculturalità, cooperazione tra i popoli e coesistenza pacifica.

L'Associazione potrà aderire a qualsiasi associazione, ente o sodalizio con scopi affini o analoghi.

2.2 Nel rispetto delle libertà individuali, dei principi della democrazia e della partecipazione e per il raggiungimento di tali obbiettivi, intende perseguire:

- **attività di approfondimento scientifico:** con possibilità di periodici incontri per esaminare a fondo tematiche relative ai settori del terziario, secondario e, soprattutto primario: edilizia e manufatti rurali, capacità di resistenza di aziende agricole in aree marginali, attività consolidate come quelle agrituristiche o più innovative quali le colture biologiche, caratteri strutturali dell'agricoltura, comparazione delle politiche e degli strumenti di governo della realtà nazionale con quella di altre regioni del mondo, individuazione della nuova ruralità in Italia in rapporto alla politica dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
- **attività editoriali:** pubblicazione di libri, opere di carattere monografico o memorie scientifiche (come resoconti di viaggi) su riviste, quotidiani, mensili, atti di convegni, siti web, ecc.;
- **iniziative ricreative:** effettuare expo di artigianato, stages brevi di cucina, gare gastronomiche fra soli soci, giochi di società, tornei, organizzare escursioni scientifiche e viaggi-studio, incontri e manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze, ecc.;
- **attività culturali:** tavole rotonde, conferenze, convegni, congressi, dibattiti, mostre e seminari; realizzare sale di lettura, proiezione di filmati, di audiovisivi, di documenti culturali (e comunque di interesse dei soci) e sale con ascolto musica;
- **attività di formazione:** corsi di formazione professionale in tutti i comparti economici e sociali, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca, nonché integrazione con operatori privati, enti pubblici e settori economici, compreso pesca, turismo, artigianato, ricettività, ecc., oltre a mantenere rapporti con le Società Geografiche ed altri sodalizi (sia italiani sia stranieri), con altri Enti culturali nazionali ed internazionali e con gli organismi di ricerca della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo con quelli che perseguono finalità scientifiche in campo geografico, quali l'Istituto Geografico Militare, l'Istituto Idrografico della Marina, ecc., con i quali potrà tenere rapporti di collaborazione e coordinare la propria attività mediante appositi accordi.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci, ricevere contributi e/o donazioni da terzi, stipulare convenzioni con enti e imprese per favorire lo sviluppo dell'attività sociale, svolgere ogni attività commerciale correlata a quella istituzionale, altresì per la realizzazione dei propri scopi e dei fini istituzionali, avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. E' ammessa, nei casi di necessità, tuttavia, l'assunzione di lavoratori dipendenti o il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo, ferma restando la prevalenza del lavoro prestato in forma volontaria, libera e gratuita.

2.3. L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività direttamente connesse con quelle di cui al precedente punto per il perseguimento delle finalità istituzionali, come la promozione e l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento, anche attraverso la collaborazione con professionisti, enti privati e pubblici.



Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SOCI, AMMISSIONE, DIMISSIONI, LORO DIRITTI E DOVERI

Art. 4 - SOCI

L'Associazione è composta dai soci, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto. Ne possono fare parte le persone giuridiche e le persone fisiche, i cittadini stranieri, i quali, per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio, siano interessati all'attività dell'Associazione medesima.

Il numero dei Soci è illimitato: possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, siano essi maggiori o minori di età.

I Soci sono tenuti a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota associativa annuale. Le modalità di versamento, nonché i tempi e l'importo della stessa sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La quota potrà essere variamente stabilita in relazione alla categoria di socio di appartenenza.

Per poter essere considerati Soci, a tutti gli effetti, è necessario provvedere al versamento delle quote associative; il loro mancato versamento comporta la decadenza automatica della qualità di Socio. Per poter riacquistare tale qualità è necessario presentare nuova domanda di ammissione ai sensi del successivo art. 5, ferma restando la competenza del Consiglio Direttivo a decidere sull'ammissione.

Le associazioni, le società e le persone giuridiche verranno rappresentate dal loro legale rappresentante pro tempore.

I Soci, pur risultando iscritti nel libro semplicemente come "Soci", si dividono in:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione;

Soci operativi: coloro che collaborano attivamente assumendosi incarichi di responsabilità a vario livello inerenti l'Associazione.

Possono essere soci operativi anche coloro già aderenti ad altre tipologie associative;

Soci ordinari: coloro che simpatizzano e apprezzano l'operato dell'Associazione pur non possedendo qualifiche specifiche e non collaborano direttamente e in modo continuativo;

Soci sostenitori: coloro che si impegnano a supportare le esigenze economiche dell'Associazione con un particolare impegno finanziario; possono essere anche Enti, Associazioni, Istituzioni, ecc., ma il loro accesso dovrà essere subordinato al parere favorevole del Consiglio Direttivo che valuterà l'assenza di requisiti di conflittualità con lo scopo statutario. A tal proposito il Consiglio Direttivo potrà delegare, all'uopo alcuni suoi membri e si adotterà il criterio del silenzio assenso, cioè in assenza di pareri contrari motivati, l'adesione ed il contributo si riterrà accettato.

Art. 5 - Ammissione e perdita della qualità di socio

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi della stessa. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione; tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto, nonché il pagamento della quota annuale relativa all'anno in corso da parte di ciascun Socio e l'obbligo di osservare lo Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. L'accettazione della domanda comporta l'iscrizione al libro dei Soci ed il rilascio della tessera sociale con la qualifica di Socio.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Vigono i principi dell'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed il principio di non rivalutabilità della stessa. Nel caso di cessione della quota mortis-causa il Consiglio Direttivo si comporterà come per i nuovi associati, decidendo a maggioranza assoluta.

La qualità di Socio si perde per:

morte, recesso, decadenza ex art. 4 e dimissioni presentate per iscritto; esclusione: per inosservanza dello Statuto, utilizzo abusivo del nome dell'Associazione, compimento di azioni che comportino ingiusto danno all'attività, decoro e prestigio dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo secondo i termini fissati dal regolamento statutario.

Il Socio receduto, decaduto, escluso, nonché gli eredi del Socio deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote versate, né alla divisione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei soci

6.1 Tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 (secondo comma del codice civile), partecipano all'Assemblea generale dei Soci e deliberano nelle materie di competenza della stessa di cui all'art. 10 del presente Statuto. Il diritto di voto spetta esclusivamente al socio maggiorenne. Non sono ammesse deleghe.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale nei termini stabiliti;
- all'osservanza dello Statuto.

I Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

6.2 L'Associazione, compatibilmente con la crescita dimensionale e con le risorse finanziarie disponibili, tenuto conto della qualità delle prestazioni dei soci nell'espletamento del servizio volontario, si adopererà a rimborsare le spese forfetarie e/o a piè di lista sostenute dal socio nello svolgimento dell'attività finalizzata a perseguire gli scopi statutari.

Ogni adozione di criteri applicativi e decisione in merito al presente articolo sarà demandato al Consiglio Direttivo.

TITOLO III

PATRIMONIO, ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 7 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio è costituito da:

- entrate delle quote associative e contributi (ordinari e/o straordinari) deliberati;
- beni mobili ed immobili acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
- contribuzioni volontarie o donazioni di soci, di privati o di enti; dalle sovvenzioni, dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- introiti di manifestazioni, di feste sociali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
- proventi realizzati attraverso iniziative commerciali connesse;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo.

Art. 8 - Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.

Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è costituita da tutti i Soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio annuale, nonché quando sia necessaria per legge o Statuto o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da

almeno un decimo dei Soci. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, può essere inviato per iscritto a ciascun Socio (anche via fax o e-mail) almeno 15 giorni prima dell'assemblea nonché affisso, nel medesimo termine, presso la sede associativa. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale, all'apertura di ogni seduta, nomina un segretario che redigerà il verbale, da entrambi sottoscritto. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci assenti e/o dissenzienti e/o astenuti.

La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto a voto (ciascun socio può essere portatore di una sola delega).

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea ordinaria – quorum

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- approvare il rendiconto annuale;
- determinare le linee programmatiche generali dell'attività dell'Associazione;
- eleggere il Presidente dell'Associazione, il quale fungerà da Presidente del Consiglio Direttivo;
- nominare i Soci che formeranno il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente il 50% più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Art. 11 - Assemblea straordinaria – quorum

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e del regolamento, sull'eventuale scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori, nonché sulla revoca di tutti gli organi dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole di oltre 1/3 di tutti i soci aventi diritto di voto.

Art. 12 - Presidente dell'Associazione

E' eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti e dura in carica cinque anni.

E' ammessa la rielezione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche giudiziale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, dà attuazione, in collaborazione coi membri del Consiglio Direttivo all'attività cui è tenuto in forza di statuto, di legge e delle delibere dall'Assemblea dei Soci.

Dispone i pagamenti, procede agli incassi, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può effettuare operazioni bancarie/postali di qualsiasi tipo o genere.

Nella sua attività può avvalersi della collaborazione di uno o più Soci, anche non facenti parte del Consiglio Direttivo, sotto la sua personale responsabilità.

In caso di dimissioni, impossibilità temporanea o revoca dall'incarico, fa le veci, in via transitoria, il Vicepresidente, il quale avrà l'obbligo di convocare l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni per la elezione del nuovo Presidente.

In caso di inerzia del Vicepresidente, per entrambe le ipotesi di cui sopra, il Consiglio Direttivo, su convocazione di due Consiglieri, provvederà senza indugio a revocare il Vicepresidente e a nominare il nuovo Vicepresidente.

Art. 13 - Revoca e Inerzia del Presidente

Il Presidente dell'Associazione può essere revocato dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

Qualora il Presidente ometta di svolgere l'attività cui è tenuto in forza di legge, del presente Statuto e delle decisioni dell'Assemblea dei Soci, 1/5 dei Soci può convocare l'Assemblea dei Soci per revocare il Presidente e procedere immediatamente all'elezione del nuovo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci, oltre al Presidente dell'Associazione che fungerà da Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca.

Il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente e designa il Segretario ed il Tesoriere.
E' ammessa la rieleggibilità.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due membri. La convocazione è fatta mediante avviso affisso nei locali della sede associativa, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, con l'elenco delle materie da trattare. E' validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. E' comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale da parte di un segretario, di volta in volta nominato.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione o eccezione di sorta, traccia le linee programmatiche dell'attività futura ed ha facoltà di nominare comitati speciali per ogni singola attività, chiamando a farne parte persone esperte, anche non socie, che abbiano particolare attitudine per i compiti cui saranno preposte. Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere e da sottoporre all'Assemblea;
- b) determina l'ammontare dei contributi dei soci;
- c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra e gestisce il patrimonio associativo; inoltre decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione dei soci.

Art. 17 - Dimissioni di membri del Consiglio Direttivo – Revoca – Inerzia

In caso di dimissioni fino ad un massimo di due membri del Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti dai primi non eletti nell'ultima votazione e rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. In mancanza di Soci che siano stati votati ma non eletti nell'ultima votazione il Presidente sceglierà tra i Soci dell'Associazione, fino ad un massimo di due, i nuovi membri del Consiglio Direttivo. In questo caso i membri del Consiglio Direttivo cooptati dureranno in carica fino a nuova elezione da parte dell'Assemblea che il Presidente convocherà entro 6 mesi.

Qualora le dimissioni dei consiglieri siano pari a tre o più di tre, anche in via successiva, si avrà la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni per provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In mancanza vi provvederà il Vicepresidente in regime di prorogatio.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria. Qualora il Consiglio Direttivo ometta di svolgere l'attività cui è tenuto in forza di legge, del presente Statuto e delle decisioni dell'Assemblea dei Soci, 1/5 dei Soci può convocare l'Assemblea dei Soci per revocare il Consiglio Direttivo e procedere immediatamente all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo si trovi nell'impossibilità di decidere per due sedute sul medesimo argomento, anche nell'ipotesi in cui lo stallo sia determinato dal voto del Presidente in contrasto col voto della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decadrà automaticamente e l'Assemblea procederà immediatamente all'elezione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica della regolare tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Art. 20 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria, segue i movimenti contabili e le relative registrazioni, s'incarica della riscossione delle quote, esegue i provvedimenti indicati a riguardo dal Presidente.

Art. 21 - Rendiconto annuale dell'Associazione

L'Associazione è tenuta a predisporre un rendiconto non solo annuale di tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, ma anche sullo stato patrimoniale dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario-patrimoniale è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla discussione e approvazione dell'Assemblea dei Soci (con le maggioranze previste dal presente statuto), va depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea, può essere consultato da ogni Socio e deve essere, inoltre, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci.

Tutti gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, con espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere determinato da cause stabilite dalla legge o dall'impossibilità di perseguire gli scopi sociali ed è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 11, che deve contestualmente:

- a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
- b) devolvere l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo all'associazione di devolvere l'intero patrimonio residuo ad altre associazione che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Disposizioni finali

L'Associazione risponde per gli impegni assunti unicamente nei limiti del patrimonio dell'Associazione stessa. Viene esclusa qualunque responsabilità personale dei soci, anche se consiglieri, salvo responsabilità prevista dalla legge.

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi vigenti in materia, se ed in quanto applicabili.

Il presente statuto sostituisce o annulla quelli precedenti, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con essa.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 ottobre 2010.

La Presidente

Adelle Quaranta

La Segretaria

Luisa Quaranta